

# **REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

## **SOMMARIO**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta
- Art. 3 - Fabbricati
- Art. 4 - Aree fabbricabili e terreni agricoli
- Art. 5 - Det. dell'imposta per i fabbricati soggetti a ristrutturazione o nuova costruzione
- Art. 6 - Determinazione del valore delle aree edificabili

### **TITOLO II - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI**

- Art. 7 - Immobili utilizzati da Enti non commerciali
- Art. 8 - Nozione di abitazione principale
- Art. 9 - Esclusione dell'imposta per l'abitazione principale
- Art. 10 - Estensione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali
- Art. 11 - Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali
- Art. 12 - Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili ed inabitabili
- Art. 13 - Definizione dei fabbricati rurali esenti dall'imposta

### **TITOLO III- DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI**

- Art. 14 - Dichiarazione
- Art. 15 - Modalità di versamento
- Art. 16 - Termini di versamento
- Art. 17 - Proroga dei termini di versamento
- Art. 18 - Attività di controllo
- Art. 19 - Rimborsi per attribuzioni di rendite catastali definitive
- Art. 20 - Mancato accatastamento degli immobili
- Art. 21 - Riscossione Forzata o a mezzo ruolo degli importi impagati

### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 22 - Funzionario Responsabile
- Art. 23 - Normativa di rinvio
- Art. 24 - Norme abrogate
- Art. 25 - Efficacia della norma

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL  
28.12.2010**

## **REGOLAMENTO ICI**

### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento.**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al D.Lgs. 504/92, nel Comune di Challand Saint Anselme, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/97 e dalla L.R. 54/98.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

##### **Art. 2 – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta**

Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate, sulla base di quanto stabilito dallo Statuto comunale, con apposita deliberazione del Consiglio, da adottarsi entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale.

In caso di mancata approvazione della deliberazione di cui al comma precedente, devono intendersi prorogate le disposizioni in vigore nell'anno precedente.

##### **Art. 3 - Fabbricati**

Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al Catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.

Il Comune verifica nei termini di legge la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

I fabbricati di nuova costruzione sono considerati imponibili ai fini ICI dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della costruzione, indipendentemente dal fatto che sia stato rilasciato o meno il certificato di abitabilità o di agibilità. L'utilizzo del fabbricato è dimostrabile mediante prove indirette e purché siano riscontrabili i necessari elementi strutturali funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale).

#### **Art. 4 – Aree fabbricabili e terreni agricoli**

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano Regolatore Generale approvato dal Comune; il suolo interessato è soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.

Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.

Si considerano aree edificabili, ai fini dell'applicazione dell'imposta, i terreni che, pur se attualmente destinati ad uso pertinenziale di uno o più immobili, esprimono una volumetria residua pari ad almeno il 50% del volume edificato nell'immobile di cui costituiscono pertinenza.

Non sono considerate edificabili:

- a) le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità;
- b) i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agricola ai sensi dell'art. 2135 cod. civ., così come sostituito dall'art. 1 D.Lgs. 228/2001, a condizione che:
  1. siano posseduti e condotti dal soggetto passivo d'imposta o dal coniuge o dai genitori o dai figli ed a condizione che tali soggetti esercitino l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale (più del 50% del reddito complessivo deve derivare da attività agricola), in possesso di regolare partita I.V.A. per l'attività agricola e soggetti al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia;
  2. che siano dati dal proprietario (anche non coltivatore diretto) in affitto ad un soggetto di cui al punto b1 con apposito contratto di locazione agraria opportunamente registrato, così come stabilito dalla normativa vigente o che i terreni (aree fabbricabili) risultino nelle richieste che abbiano determinato la concessione di contributi regionali, nazionali o comunitari che comportino l'obbligo dell'utilizzazione agro-silvo-pastorale per un

periodo almeno triennale – l'esenzione decorrerà dalla data di comunicazione al Comune della predetta situazione (comunque a partire dal 01/01/2011);

Non sono pertanto esenti i terreni condotti da pensionati agricoli che non proseguano nello svolgimento dell'attività, anche in forza del possesso di partita I.V.A. Il possesso della partita I.V.A. e l'iscrizione agli enti previdenziali hanno effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

La non assogettività dell'area edificabile e gli eventuali parametri correttivi del valore ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili decadono comunque in caso di presenta di concessione edilizia indipendentemente dalla dichiarazione di inizio lavori.

#### **Art. 5 – Determinazione dell'imposta per i fabbricati soggetti a ristrutturazione o a nuova costruzione.**

In deroga a quanto previsto dall'art. 5 comma 6 D.Lgs. 504/92, in caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lett. c), d) ed e) L. 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, che siano effettuati su fabbricati precedentemente dichiarati ai fini I.C.I., la base imponibile è costituita dalla rendita catastale o presunta attribuita all'immobile prima dell'esecuzione di tali interventi di recupero, ridotta del **50%**, da computarsi dalla data di inizio lavori fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

In caso di omessa dichiarazione di un fabbricato non iscritto in Catasto che abbia formato oggetto delle opere di cui al comma precedente, per gli anni precedenti alla ultimazione di tali opere ovvero all'utilizzo di fatto dell'immobile, la base imponibile verrà determinata sulla base del valore più elevato previsto per aree analoghe site nel territorio comunale.

I fabbricati parzialmente costruiti, che costituiscano autonome unità immobiliari, sono assoggettati all'imposta a decorrere dalla data di inizio della loro utilizzazione. La valutazione della residua superficie dell'area sulla quale sia in corso la restante costruzione viene ridotta, ai fini impositivi, in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte di fabbricato già utilizzata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

#### **Art. 6 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili**

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5, comma 5 D.Lgs. 504/92 e s.m.i., non si fa luogo ad accertamento e rimborso di loro maggior valore, nei casi in cui l'I.C.I. dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli determinati periodicamente e per zone omogenee dalla Giunta Comunale, in forza di delega conferita dal Consiglio, sulla base dei valori di riferimento indicati

dall'osservatorio del mercato immobiliare istituito presso il Dipartimento del Territorio, o sulla base di specifica perizia effettuata dall'Ufficio Tecnico ovvero da terzi professionisti.

## **TITOLO II**

### **ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI**

#### **Art. 7 - Immobili utilizzati da Enti non commerciali**

Ai sensi del comma 1 lettera c), dell'art. 59 del D.Lgs. 446/1997, si stabilisce che l'esenzione dall'I.C.I., prevista all'art. 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle imposte sui redditi (ora art. 73, comma 1, lett. c), a seguito della nuova scansione normativa introdotta dal D.Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344), approvato con Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, compete esclusivamente per i fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

L'esenzione tuttavia compete anche qualora i fabbricati siano solo utilizzati dall'ente e il possessore li abbia concessi in comodato.

Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dalle ONLUS o dalle Associazioni che percepiscono contributi ordinari dal Comune, che operano sul territorio di Challand Saint Anselme, qualora detti immobili siano destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

#### **Art. 8 – Nozione di abitazione principale**

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, a condizione che gli stessi abbiano ivi trasferito la propria residenza anagrafica.

#### **Art. 9 – Esclusione dall'imposta per abitazione principale**

In base all'art. 1, del D. L. 27 maggio 2008, n. 93 è stata disposta *l'esenzione ICI prima casa*", e quindi i contribuenti che si trovano nelle condizioni previste non sono tenuti a corrispondere l'ICI sull'abitazione principale .

L'esenzione deve essere riconosciuta a tutte le tipologie di immobili destinati ad abitazioni principale, ad eccezione di quelli appartenenti alle seguenti categorie catastali:

A/1: abitazioni di tipo signorile;

A/8: ville;

A/9: castelli e palazzi eminenti.

Per il riconoscimento dell'esenzione è necessario, quindi, che ricorrano, in linea generale, le seguenti condizioni:

- la sussistenza della soggettività passiva in capo ad una persona fisica che possiede un immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale;
- l'iscrizione dell'immobile in una categoria catastale diversa da A/1, A/8 ed A/9;
- la concreta destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale da parte dello stesso soggetto.

Queste condizioni debbono coesistere, in quanto la norma richiede che un particolare immobile si collochi in una posizione che lo relazioni da un lato ad un determinato soggetto e dall'altro ad un particolare scopo.

L'esenzione deve essere riconosciuta nei limiti in cui l'unità immobiliare è effettivamente destinata ad abitazione principale.

Ciò comporta che se l'immobile è adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, l'esenzione spetta a ciascuno di in base alla propria quota di possesso; inoltre l'esenzione *spetta* per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte" dalla legge.

Si intende altresì assimilare alla abitazione principale sancita dall'art. 1, comma 4 *ter* D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993 n. 75, anche alle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'A.I.R.E., a condizione che le stesse non risultino locate;

### **Art. 10 – Estensione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali**

In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa esclusione dall'imposta, sono equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'art. 8, comma 2 D.Lgs. 504/1992 e s.m.i.:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di soggetto passivo di imposta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) l'abitazione concessa dal soggetto passivo di imposta in uso gratuito:

- a parenti entro il 1° grado, nonché agli ascendenti e discendenti di 1° grado del coniuge del proprietario, purché siano in possesso di propria scheda di famiglia.
- al coniuge, ancorché separato o divorziato.

L'agevolazione di cui al punto b) si applica a condizione che nella stessa abitazione il familiare abbia stabilito la propria residenza anagrafica e vi dimori abitualmente, senza possedere altra abitazione principale nel territorio della Repubblica italiana.

Nell'ipotesi in cui l'immobile concesso in uso gratuito appartenga a diversi soggetti e sia utilizzato solo da alcuni di essi come abitazione principale, la relativa esclusione spetterà *pro quota* esclusivamente agli effettivi utilizzatori.

Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione I.C.I. relativa all'anno di imposta in cui vengano applicate le agevolazioni di cui al comma 1, il contribuente che si avvalga di tali agevolazioni dovrà presentare idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante la spettanza di tale diritto.

### **Art. 11 – Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali**

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d) D.Lgs. 446/97, le pertinenze dell'abitazione principale i (magazzini, locali deposito, stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, tettoie chiuse o aperte e similari) usufruiscono dell'aliquota prevista per la stessa.

Ai fini del presente articolo, possono rientrare nella nozione di pertinenza unicamente le unità immobiliari classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d) D.lgs 446/1997 le pertinenze dell'abitazione principale usufruiscono dell'esclusione dell'imposta introdotta dall'art. 1 D.L. 93/2008, convertito in L. 126/2008, limitatamente ad una unità catastale per le varie categorie catastali C2/C6 e C7

La pertinenza è considerata parte integrante dell'abitazione principale anche se distintamente iscritta in Catasto, purché appartenente al medesimo proprietario o titolare di diritto reale di godimento sull'abitazione ovvero se concessa in uso gratuito al medesimo utilizzatore e purché sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.



## **Art. 12 – Riduzione dell’imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili.**

L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.

Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano inidoneità all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all’art 31, comma 1, lettere a) b) legge 457/78, ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell’Unità Sanitaria Locale.

Costituiscono indice di inagibilità o inabitabilità le seguenti caratteristiche:

- mancanza della copertura;
- mancanza dei serramenti;
- mancanza delle scale di accesso;
- strutture pericolanti (muri perimetrali, copertura, solai);
- mancanza dell’impianto elettrico, idrico, sanitario.

Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell’allacciamento elettrico ed idrico.

La riduzione dell’imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell’Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d’imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

Il soggetto passivo d’imposta è tenuto a comunicare al Comune, con i termini e le modalità di cui all’art. 10 D.Lgs. 504/92, il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità.

### **Art. 13 – Definizione dei fabbricati rurali esenti dall'imposta.**

Con il seguente articolo si intende innovare rispetto alle normativa vigente in tema riconoscimento della ruralità degli immobili ai fini I.C.I. (art. 9, commi 3 e *3bis* L. 133/94, come modificati dal D.P.R. 139/98).

A tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all'art. 39 D.P.R. 917/86 (T.U.I.R.), l'attività diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all'allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l'attività agrituristica.

In tal senso, devono intendersi non soggetti all'imposta comunale sugli immobili i seguenti fabbricati:

*- fabbricati strumentali all'attività agricola.*

Si considerano tali i fabbricati che siano, o siano stati, destinati all'attività agricola e non abbiano subito nel tempo modificazioni a tale destinazione d'uso.

*- fabbricati o porzioni di fabbricati strumentali all'attività agricola destinati ad edilizia abitativa e non utilizzati.*

Si considerano non soggette all'imposta comunale sugli immobili anche le parti abitative non utilizzate di fabbricati strumentali all'attività agricola, purché rispettino le seguenti condizioni:

- nel fabbricato sia prevalente la destinazione agricola, vale a dire che la volumetria della parte abitativa non deve superare il 40%;

- mancanza di allacciamento alla rete elettrica;

- mancanza di allacciamento all'acquedotto;

- non siano state richieste concessioni edilizie di recupero. Dal momento della richiesta di concessione edilizia di trasformazione l'imposta è dovuta sulla base delle aree fabbricabili.

Nei casi di cui sopra, l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili viene riconosciuta a prescindere dalle caratteristiche soggettive dei proprietari o titolari di diritti reali sull'immobile.

*- fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa.*

Non sono soggetti all'imposta comunale sugli immobili i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa, qualora rispettino i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nell'art. 9, comma 3 L. 133/94, come modificato dal D.P.R. 139/98.

Si considerano esenti dall'ICI le unità immobiliari adibite all'attività di alpeggio, tramuti e mayen ove utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività agricola e i fabbricati accatastati in cat D10 per cui è evidente la finalità agricola.

In ogni caso, per quanto riguarda i fabbricati iscritti al catasto urbano (esclusa la categoria D10), gli stessi devono ritenersi soggetti all'imposta comunale sugli immobili, fatta salva la possibilità per il soggetto passivo d'imposta di dimostrare che l'immobile rispetta i requisiti per l'esenzione di cui ai commi precedenti.

### **TITOLO III**

## **DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI**

### **Art. 14 – Dichiarazione**

I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, comprese le unità immobiliari escluse dall'imposta ai sensi dell'art. 1 D.L. 93/2008, convertito in L. 126/2008, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all'art. 10, comma 4 D.Lgs. 504/1992, ovvero mediante apposito modello predisposto e reso disponibile dal Comune.

Il contribuente non è tenuto a presentare la dichiarazione ICI a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'ufficio del territorio.

Rimane invece dovuta la presentazione della dichiarazione ICI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta .

In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione tutte le variazioni a seguito delle quali le unità immobiliari possedute dai contribuenti siano divenute non più imponibili ai sensi dell'art. 1 D.L. 93/2008, convertito in L. 126/2008, in quanto destinate ad abitazione principale ovvero ad immobili assimilati in base a quanto previsto dal vigente regolamento .

La dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta comunale sugli immobili, anche in relazione alle unità immobiliari regolarmente iscritte a catasto con attribuzione di rendita, e deve essere presentata entro il termine ultimo previsto per la presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

## **Art. 15 – Modalità di versamento**

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera i) D.Lgs. 446/97, si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:

- l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
- venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
- vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.

Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati dal titolare per l'intero ammontare dell'imposta, nell'anno di competenza, anche nel caso di cessione dell'immobile ad altro soggetto, che non abbia effettuato il versamento nell'anno di acquisto del bene.

In tal caso, è fatto obbligo, tuttavia, sia al subentrante che al precedente titolare, di effettuare comunicare ai sensi dell'art.14 del presente regolamento.

In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.

La disposizione di cui al presente articolo ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

## **Art. 16 – Termini di versamento**

L'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere versata in due rate di pari importo, nei termini previsti per legge, ovvero in un'unica soluzione da corrispondere entro la scadenza per il pagamento della prima rata, salvo proroghe concesse per Legge o eventuali successive delibere del Consiglio Comunale.

In deroga ad ogni diversa disposizione di legge ed in particolare all'art. 18, comma 1 L. 388/2000, l'imposta dovuta deve essere conteggiata sulla base delle aliquote e delle detrazioni approvate dal Comune per l'anno in corso, che il Comune si impegna a rendere note con tutte le forme di pubblicità, anche mediante strumenti informatici.

Il contribuente che provveda comunque al pagamento dell'I.C.I. con le modalità previste dall'art. 18, comma 1 L. 388/2000 non potrà comunque essere assoggettato al pagamento di alcuna sanzione.

I soggetti obbligati eseguono il versamento di quanto dovuto, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, tramite apposito **conto corrente postale comunale**, fatte salve diverse forme di riscossione, ove previste dal vigente regolamento generale delle entrate, tra cui in particolare il modello F24, che può essere utilizzato per il versamento ICI, secondo le previsioni legislative in materia .

L'importo minimo dovuto ai fini ICI è pari ad €5,00. se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

## **Art. 17 – Proroga dei termini di versamento**

I termini per effettuare i versamenti in acconto e a saldo dell'imposta, come sopra stabiliti, sono prorogati di sei mesi nei casi di morte, interdizione o inabilitazione del soggetto passivo, intervenuta entro il semestre precedente alla scadenza del primo pagamento utile.

Delle predette circostanze deve essere fatta menzione nel bollettino o distinta di versamento dell'imposta.

L'inesistenza dei presupposti per beneficiare della proroga di cui al precedente comma, accertata dal Comune, comporta decadenza dell'agevolazione con conseguente irrogazione delle sanzioni per ritardato versamento.

Eventuali altre deroghe ai termini di versamento saranno di competenza del Consiglio Comunale

## **Art. 18 – Attività di controllo**

Per facilitare e ottimizzare i controlli tesi al recupero dell'evasione tributaria il Comune istituisce collegamenti telematici con banche - dati dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti pubblici per l'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'imposta.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera l), punto 2 D.Lgs. 446/97, la Giunta Comunale, può con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera l), punto 5 D.Lgs. 446/97, il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo alla Giunta Comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.

I provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i.

### **Art. 19 – Rimborsi per attribuzioni di rendite catastali definitive.**

Nell'ipotesi di cui all'art. 74 L. 342/2000, ove dalla rendita definitiva attribuita dall'Ufficio del territorio derivi a favore del contribuente un credito d'imposta in relazione all'I.C.I. versata sulla base di rendita presunta, il Comune provvede a restituire, nei termini previsti dal regolamento generale delle entrate in tema di rimborsi, la maggiore imposta versata unitamente agli interessi, conteggiati retroattivamente in base al tasso di interesse legale vigente al momento della presentazione della domanda di rimborso.

### **Art. 20 – Mancato accatastamento degli immobili**

Nell'ipotesi in cui venga riscontrata l'esistenza di unità immobiliari non iscritte in Catasto, ovvero che abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il Comune provvede a sollecitare il soggetto passivo d'imposta a presentare il relativo accatastamento, dandone contestualmente formale comunicazione all'Ufficio del Territorio ai sensi dell'art. 3 comma 58 L. 662/96.

Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo accatastamento nel termine indicato dal Comune, si dà luogo all'applicazione della sanzione massima di cui all'art. 14 comma 3 D.Lgs. 504/92 e s.m.i.

### **Art. 21 – Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi impagati**

In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di I.C.I. viene effettuata in prima battuta dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910.

Soltanto nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell'ingiunzione fiscale, la riscossione coattiva dell'I.C.I. viene effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6 D.Lgs. 446/1997, mediante ruolo affidato all'Agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e successivi.

## **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 22 – Funzionario Responsabile**

Al funzionario responsabile dell'imposta comunale sugli immobili spettano le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativi al tributo.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera p) D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, il Consiglio Comunale può istituire un apposito fondo per il potenziamento dell'attività svolta dall'ufficio tributi, in corrispondenza con la realizzazione di particolari programmi, progetti-obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati.

#### **Art. 23 – Normativa di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali, regionali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

#### **Art. 24 – Norme abrogate**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

#### **Art. 25 – Efficacia della norma**

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, il **1° gennaio 2011**, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno 19 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2007 n. 71.